

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA CONSEGNA

Il/I sottoscritto/i

_____	CF _____
(nome e cognome del Cliente o potenziale Cliente)	
_____	CF _____
(nome e cognome del Cliente o potenziale Cliente)	
_____	CF _____
(nome e cognome del Cliente o potenziale Cliente)	
_____	CF _____
(nome e cognome del Cliente o potenziale Cliente)	

attesta/attestano di aver ricevuto il documento riepilogativo dell'informativa pre-contrattuale relativa a:

- l'intermediario e i suoi servizi;
- la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della Clientela;
- gli strumenti finanziari;
- costi e oneri connessi alla prestazione dei servizi.

con allegati i documenti sulle politiche adottate da codesta Banca in tema di classificazione della Clientela, di conflitti di interesse, di incentivi e di esecuzione e trasmissione degli ordini.

L'allegato documento, di cui i/il cliente/i – potenziale/i cliente/i attesta/attestano l'avvenuta ricezione, composto da 29 pagine, non comporta nessun impegno contrattuale.

La consultazione del Documento Informativo è comunque possibile anche sul sito internet dell'intermediario www.eticredito.it.

Distinti saluti.

Data _____

(timbro e firma filiale)

1. Premessa per il Cliente

La Direttiva dell'Unione Europea MiFID (2004/39/CE), acronimo di Markets in Financial Instruments Directive modifica, a partire **dal 1° novembre 2007**, l'operatività nell'ambito dell'erogazione dei servizi di investimento sugli strumenti finanziari.

La MiFID ha come scopo la creazione di un mercato unico dei servizi finanziari. La Direttiva, infatti, apre alla concorrenza e cancella il monopolio delle Borse sulle contrattazioni degli strumenti finanziari quotati.

La normativa introduce inoltre la suddivisione della Clientela in tre tipologie: "Clientela al dettaglio", "Clientela professionale" e "Controparte Qualificata" a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un'informativa chiara e trasparente.

La normativa infatti prescrive, all'art. 34 del Regolamento Intermediari CONSOB, che gli intermediari forniscano ai Clienti o potenziali Clienti, in tempo utile prima della prestazione di servizi di investimento o accessori, le informazioni relative a:

- l'intermediario e i suoi servizi (art. 29 Regolamento Intermediari);
- la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della Clientela (art. 30 Regolamento Intermediari);
- gli strumenti finanziari (art. 31 Regolamento Intermediari);
- costi e oneri connessi alla prestazione dei servizi (art. 32 Regolamento Intermediari).

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, Vi forniamo le seguenti informazioni. Ove necessario per il livello di approfondimento dell'informativa, si farà rimando a quanto presente nei contratti degli specifici servizi di investimento o ad altra documentazione di maggiore dettaglio a disposizione del Cliente (quali prospetti informativi, ...).

2. Informazioni sull'intermediario e i suoi servizi

Eticredito – Banca Etica Adriatica Spa fornisce ai Clienti o potenziali Clienti le informazioni che seguono per consentire all'investitore di acquisire informazioni sull'intermediario e le attività svolte, ai sensi dell'art 29 comma 1 del Regolamento Intermediari.

Dati della Banca

Ragione sociale: Eticredito – Banca Etica Adriatica Spa

Sede: Via Dante Alighieri, 25 – 47921 Rimini (RN)

C.F. – Registro delle imprese di Rimini - 03445690401

Partita IVA: 03445690401

Numero REA della C.C.I.A.A. di Rimini 297432

Telefono: 0541 208011 Fax: 0541 208026

Posta elettronica: info@eticredito.it

Capitale sociale sottoscritto: €14.106.000,00

Capitale sociale versato: €14.106.000,00

La Banca, nelle comunicazioni da e verso il Cliente utilizza la lingua italiana.

La Banca, nelle comunicazioni indirizzate personalmente al Cliente utilizza come supporto standard quello cartaceo inviato presso il domicilio del Cliente o consegnato in filiale.

La Banca propone al Cliente di inviare le comunicazioni all'indirizzo di electronic banking dello stesso in alternativa al supporto cartaceo. Il Cliente deve specificatamente scegliere tale modalità, al momento della sottoscrizione di un contratto, rispetto al supporto cartaceo.

La Banca potrà utilizzare, per fornire informativa non indirizzata personalmente al Cliente, il proprio sito internet www.eticredito.it, nonché i supporti cartacei presenti in filiale (fogli di trasparenza, ecc.).

Con riferimento alle modalità di conferimento degli ordini, la Banca prevede le seguenti modalità:

- **Conferimento per iscritto:** all'atto del ricevimento degli ordini presso la propria sede o dipendenza, la Banca rilascia al Cliente una attestazione cartacea contenente il nome del Cliente stesso, l'ora e la data di ricevimento, gli elementi essenziali dell'ordine e le eventuali istruzioni accessorie.

La Banca si riserva di comunicare la data di attivazione delle seguenti altre modalità di conferimento degli ordini al momento non utilizzabili:

- **Conferimento telefonico:** qualora gli ordini siano impartiti a mezzo telefono, essi sono registrati su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. Le registrazioni costituiscono piena prova dell'oggetto, del contenuto, dei termini e delle condizioni degli ordini.
- **Conferimento tramite Trading on line:** il Cliente, nell'ambito di un rapporto negoziale già concluso con la Banca, ha la possibilità di effettuare in via telematica operazioni di compravendita di strumenti finanziari attraverso un sistema di interconnessione ai mercati.

La Banca è stata autorizzata in data 12 ottobre 2005, con provvedimento della Banca d'Italia n. 1018463 allo svolgimento dei servizi di cui alla lettera a), c), e) dell'art. 1 comma 5 del TUF, l'attività di collocamento limitatamente a quella senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo e senza assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente.

A seguito di quanto sopra e delle previsioni delle disposizioni finali e transitorie del decreto legislativo di recepimento delle regole europee sui mercati e gli operatori finanziari, la Banca risulta autorizzata allo svolgimento dei seguenti servizi e attività:

- **Negoziante in conto proprio**, servizio attraverso il quale la Banca negozia gli strumenti finanziari in relazione a ordini dei Clienti, in contropartita diretta con gli stessi e movimentando il proprio portafoglio titoli.
- **Ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione**, consiste nella ricezione da parte della Banca degli ordini di investimento / disinvestimento del Cliente al fine della loro esecuzione ovvero della trasmissione a un altro intermediario per l'esecuzione.
- **Collocamento**, senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente. Il servizio consiste:
- **Consulenza in materia di investimenti**, servizio erogato attraverso la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un Cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa della Banca, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario.
- **Esecuzione degli ordini per conto dei Clienti** (già negoziazione in conto terzi), servizio che consiste nell'esecuzione di ordini di acquisto o di vendita di strumenti finanziari per conto della Clientela. Operativamente la Banca, per lo svolgimento di detta attività, va direttamente sul mercato in nome proprio ma per conto di terzi (diversamente dalla negoziazione in conto proprio non viene quindi movimentato il portafoglio titoli di proprietà della Banca).

L'autorizzazione all'esercizio delle attività di investimento descritte è stata rilasciata da Banca di Italia al seguente recapito: Rimini, Via Dante Alighieri n. 25.

La Banca non si avvale al momento di promotori finanziari.

La Banca fornisce all'investitore i rendiconti dell'attività svolta nei tempi e nei modi richiesti dalla normativa.

Nella prestazione dei servizi di esecuzione di ordini, ricezione e trasmissione di ordini nonché collocamento, ivi inclusa l'offerta fuori sede, la Banca fornisce prontamente al Cliente su supporto duraturo le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine.

Nel caso di Cliente al dettaglio la Banca invia/consegna al Cliente un avviso che conferma l'esecuzione dell'ordine quanto prima, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, se la Banca riceve la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo. L'avviso contiene tutte le informazioni previste nell'art. 53 comma 6 del Regolamento Intermediari.

Per quanto il servizio di collocamento tale informativa viene fornita dalla società prodotto, ai sensi dell'art. 53 comma 3 del Regolamento Intermediari.

Di seguito si riepiloga, per servizio di investimento, la frequenza di invio dei rendiconti periodici.

Servizio di investimento	Frequenza
ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione (art. 55 e 56 del Regolamento Intermediari)	- Almeno annuale - Comunicazione, per il Cliente al dettaglio, in caso di posizioni aperte scoperte su operazioni con passività potenziali delle perdite superiori alla soglia convenuta con il Cliente, alla fine del giorno di superamento della soglia (o alla fine del giorno lavorativo successivo nel caso di superamento in un giorno non lavorativo)
collocamento, senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo nè assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente (art. 55, 56 e 85 del Regolamento Intermediari)	- Almeno annuale [se non già effettuata dalla società prodotto] - Comunicazione, per il Cliente al dettaglio, in caso di posizioni aperte scoperte su operazioni con passività potenziali delle perdite superiori alla soglia convenuta con il Cliente, alla fine del giorno di superamento della soglia (o alla fine del giorno lavorativo successivo nel caso di superamento in un giorno non lavorativo) [se non già effettuata dalla società prodotto]
esecuzione degli ordini per conto dei Clienti (già negoziazione in conto terzi)	- Almeno annuale - Comunicazione, per il Cliente al dettaglio, in caso di posizioni aperte scoperte su operazioni con passività potenziali delle perdite superiori alla soglia convenuta con il Cliente, alla fine del giorno di superamento della soglia (o alla fine del giorno lavorativo successivo nel caso di superamento in un giorno non lavorativo)
consulenza in materia di investimenti	

La Banca adotta soluzioni organizzative e procedurali adeguate in relazione al tipo e all'entità delle attività svolte e alla natura della Clientela e, più in generale, idonee a salvaguardare i diritti dei Clienti sui beni affidati e la separazione patrimoniale (tra i patrimoni dei singoli Clienti e tra questi e il patrimonio dell'intermediario). A tal fine, la Banca adotta soluzioni in linea con le soluzioni con tutte le altre disposizioni nazionali e gli standard internazionali in materia di custodia e amministrazione titoli e di gestione accentrata di strumenti finanziari.

Per una descrizione delle misure adottate per assicurare la tutela e la salvaguardia degli strumenti finanziari e/o delle somme di denaro dei Clienti, si rimanda alla sezione 3 del presente documento.

La Banca aderisce al **Fondo Nazionale di Garanzia** istituito dall'art. 15 della L. 2 gennaio 1991 n. 1, dotato di personalità giuridica di diritto privato e autonomia patrimoniale e riconosciuto come "sistema di indennizzo" dall'art. 62, comma 1, del D.Lgs. 415/1996.

Il Fondo Nazionale di Garanzia è stato istituito per la tutela dei crediti vantati dai Clienti nei confronti delle società di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività, in conseguenza dello svolgimento delle attività di intermediazione in valori mobiliari.

L'organizzazione e il funzionamento del Fondo Nazionale di Garanzia sono disciplinati dal proprio Statuto e informazioni di dettaglio sulle modalità di copertura dello stesso possono essere ritrovate nel sito internet www.fondonazionaledigaranzia.it/.

La Banca aderisce al **Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi** istituito dal D.Lgs. 659/1996. Il Fondo è un consorzio obbligatorio di diritto privato, riconosciuto dalla Banca d'Italia, il cui scopo è quello di garantire i depositanti delle Banche consorziate. Queste ultime si impegnano a fornire le risorse finanziarie necessarie per il perseguimento delle finalità del Fondo. L'organizzazione e il funzionamento del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi sono disciplinati dal proprio Statuto e Regolamento che possono essere consultati sul sito internet <http://www.fitd.it>

Conflitti di interesse

Eticredito – Banca Etica Adriatica Spa è tenuta ad adottare ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il cliente o tra clienti, al momento della prestazione di qualunque servizio e attività di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi.

La Banca è inoltre tenuta ad elaborare, applicare e mantenere una politica aziendale di gestione di tali conflittualità adeguata alle dimensioni e all'organizzazione dell'impresa e alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta.

Definizioni

Per "soggetto rilevante" in relazione all'impresa di investimento, si intende uno qualsiasi dei seguenti soggetti:

- a) amministratore, socio o equivalente, dirigente o agente collegato all'impresa;
- b) amministratore, socio o equivalente o dirigente di un agente collegato dell'impresa;
- c) impiegato dell'impresa o di un suo agente collegato, nonchè ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo dell'impresa o di un agente collegato dell'impresa e che partecipi alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento a parte dell'impresa;
- d) persona fisica che partecipi direttamente alla prestazione di servizi all'impresa di investimento o al suo agente collegato nel quadro di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte dell'impresa.

Rientrano nella nozione di conflitto di interesse le situazioni nelle quali, sia a seguito della prestazione dei servizi e delle attività di investimento o dei servizi accessori della Banca sia per altra ragione, l'impresa di investimento, un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con l'impresa si trovi in una delle seguenti situazioni:

- a) è probabile che l'impresa o tale soggetto realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria a spese del cliente;
- b) l'impresa o tale soggetto hanno nel risultato del servizio prestato al cliente o dell'operazione realizzata per conto di quest'ultimo un interesse distinto da quello del cliente;
- c) l'impresa o tale soggetto hanno un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato;
- d) l'impresa o tale soggetto svolgono la stessa attività del cliente;
- e) l'impresa o tale soggetto ricevono o riceveranno da una persona diversa dal cliente un incentivo, in relazione con il servizio prestato al cliente, sotto forma di denaro, di beni o di servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente fatturate per tale servizio.

Regole generali

Eticredito ha identificato, all'interno della propria struttura e dell'operatività che la caratterizza, situazioni di conflitto di interesse, attuali e potenziali, in cui si possa trovare la stessa, o i suoi collaboratori, nell'ambito delle proprie attività e dei servizi svolti nei confronti dei clienti e che comportano un rischio di danneggiare gli interessi di uno o più clienti.

La politica di gestione dei conflitti di interesse non tratta le situazioni di conflitto d'interesse caso per caso, ma definisce piuttosto le misure che possono essere adottate al fine di gestire correttamente tali situazioni.

Si riportano nel seguito le categorie di conflitti di interesse che potrebbero manifestarsi nell'ambito dell'operatività della Banca:

- Conflitti di interesse insiti nel servizio di investimento

In questa categoria sono compresi i conflitti di interesse che potrebbero derivare da situazioni in cui la Banca, nella prestazione di un servizio di investimento, possa privilegiare l'interesse di un cliente a discapito di un altro;

- Conflitti di interessi connessi alla erogazione contestuale di due servizi di investimento

In tale categoria sono compresi i conflitti di interesse che possono derivare dall'erogazione contestuale di due servizi di investimento a cura della medesima unità organizzativa, generando nella Banca interessi diversi rispetto a quelli del cliente;

- Conflitti di interesse connessi alla concessione di finanziamenti

In tale ambito sono da annoverarsi le situazioni nelle quali il servizio di investimento prestato ha ad oggetto uno strumento finanziario di un emittente che è stato finanziato in misura rilevante dalla Banca;

- Conflitti di interesse connessi alla prestazione di servizi di investimento aventi ad oggetto strumenti e/o prodotti finanziari emessi dalla Banca o da soggetti terzi che pagano incentivi diversi dalle commissioni normalmente percepite per il servizio in oggetto;

- Conflitti di interesse connessi alla prestazione di servizi di investimento e/o accessori aventi ad oggetto uno strumento finanziario di un emittente con il quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari.

A solo titolo di esempio, alcune situazioni nelle quali possono sorgere dei conflitti d'interesse sono le seguenti:

- accedere a informazioni privilegiate o coperte dal segreto bancario provenienti da un cliente, o relative a un cliente, ed effettuare operazioni su strumenti finanziari (per conto proprio o per conto di clienti);
- assumere diversi ruoli nell'ambito di un'operazione finanziaria;
- fornire un servizio a più clienti aventi degli interessi contrapposti relativamente ad una specifica operazione;
- offrire a clienti, o ricevere da clienti, regali, omaggi o inviti di valore significativo;
- essere in concorrenza con un cliente su un'operazione.

- produzione e divulgazione di ricerche e studi riguardanti strumenti finanziari intermediati;
- disponibilità di informazioni non pubbliche;
- relazioni personali dei dirigenti/amministratori della Banca;
- in conseguenza della partecipazione di tali persone a consigli o comitati.

Per far fronte alle situazioni di conflitti di interesse identificate dalla Banca sono state adottate una pluralità di misure:

1) Principi deontologici

Sono stati statuiti una serie di principi deontologici destinati a regolare lo svolgimento dei servizi ed attività di investimento e dei servizi accessori, tra i quali: integrità, equità, imparzialità, rispetto del segreto professionale e priorità assoluta degli interessi del cliente.

A tal riguardo, la Banca ha conformato il proprio comportamento nei confronti della clientela ai seguenti principi e valori fondamentali:

- centralità del cliente e sviluppo del servizio,
- etica e trasparenza,
- correttezza, lealtà e collaborazione,
- rispetto del segreto professionale,
- rispetto delle norme di legge e dei regolamenti emanati dagli organi di vigilanza.

2) Misure di prevenzione

Nella Banca è presente una funzione interna (Responsabile dei Controlli) che ha la responsabilità di identificare, eliminare e gestire i conflitti di interesse.

Alcune delle misure specifiche che la Banca ha adottato, o intende adottare, prevedono:

- la rilevazione puntuale di tutti i conflitti di interesse, anche potenziali, secondo quanto richiesto dalla normativa;
- le previsioni relative alla gestione degli incentivi ed alla relativa informativa (disclosure) al Cliente;
- la creazione di muraglie cinesi, la ripartizione delle responsabilità e la separazione fisica tra i vari servizi;
- la registrazione delle operazioni personali effettuate da parte di tutti i dipendenti e in generale dai soggetti rilevanti;
- la formazione del personale con riferimento alla tematica del conflitto di interesse e delle operazioni personali;
- l'istituzione e il regolare aggiornamento di un registro nel quale sono riportate, annotando i tipi di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento interessati, le situazioni nelle quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti.

Aggiornamento della politica sui conflitti

La Banca sottoporrà a verifica l'intero contenuto della politica medesima e il connesso documento informativo con cadenza annuale oppure ogni qualvolta si verifichi un cambiamento rilevante nell'operatività o nelle tipologie di investimenti erogati.

Laddove le misure sopra descritte non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, Eticredito informerà il cliente, prima di agire per suo conto, della natura e/o delle fonti dei conflitti di interesse affinché questi possa assumere una decisione informata sui servizi prestati.

Eticredito mette a disposizione, su supporto duraturo, maggiori dettagli circa la propria politica in materia di conflitti di interesse ai Clienti che ne facciano apposita richiesta.

Trattazione dei RECLAMI

Ai sensi dell'art. 17 del Regolamento congiunto Banca d'Italia e CONSOB di attuazione dell'art. 6 comma 2 bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, la Banca comunica ai Clienti e potenziali Clienti le modalità e i tempi di trattazione dei reclami.

La Banca individua come responsabile della trattazione dei reclami il Responsabile dei Controlli a cui sono trasmessi i reclami.

Gli eventuali reclami devono essere presentati per iscritto dal Cliente al dettaglio o potenziale Cliente al dettaglio alla Banca tramite una richiesta scritta a mezzo raccomandata a:

Eticredito – Banca Etica Adriatica Spa
Responsabile dei Controlli
Via Dante Alighieri, 25
47900 Rimini (RN)

Il reclamo dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:

- nominativo del Cliente e dati anagrafici;
- posizione del Cliente (numero di conto corrente, dossier titoli, ecc...);
- oggetto del reclamo e breve descrizione dei fatti in cui l'evento dannoso si è verificato;
- richiesta di eventuale risarcimento.

In alternativa, il Cliente può utilizzare il modulo predisposto dalla Banca, disponibile in Filiale, avendo cura di compilarlo in ogni sua parte, sottoscriverlo e consegnarlo direttamente ad un operatore della Filiale stessa.

La Funzione Responsabile dei Controlli della Banca tratterà i reclami ricevuti in modo sollecito; l'esito finale del reclamo, contenente le determinazioni, verrà comunicato per iscritto all'investitore, di regola, entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.

3. Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della Clientela

Eticredito – Banca Etica Adriatica Spa fornisce ai Clienti al dettaglio o potenziali Clienti al dettaglio le informazioni che seguono per consentire all'investitore di acquisire informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della Clientela, ai sensi dell'art 30 del Regolamento Intermediari.

La Banca in relazione alla prestazione di servizi e attività di investimento riceve in deposito i beni della Clientela ovvero li deposita (disponibilità liquide) o sub-deposita (strumenti finanziari) ovvero è abilitata a disporre dei conti di deposito intestati alla Clientela.

Nel caso in cui i beni della Clientela siano depositati (o sub-depositati) presso soggetti terzi, la Banca seleziona i depositari delle disponibilità liquide e i sub-depositari degli strumenti finanziari della Clientela sulla base delle competenze e della reputazione di mercato degli stessi, tenendo anche conto delle disposizioni legislative o regolamentari ovvero di prassi esistenti nel mercato in cui gli stessi operano. L'attività svolta dai depositari e sub-depositari è periodicamente monitorata, al fine di riesaminare l'efficienza e l'affidabilità del servizio.

Ferma restando la responsabilità della Banca nei confronti del Cliente, ove quest'ultimo dia la propria approvazione (da fornire in forma scritta nel caso di clienti al dettaglio), gli strumenti finanziari possono essere sub-depositati presso:

- organismi di deposito centralizzato;
- altri depositari abilitati.

La Banca utilizza come depositario:

- **Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane**

Nel caso in cui gli strumenti finanziari del Cliente siano depositati presso terzi in "conti omnibus" (conti aperti presso un depositario abilitato, intestati all'intermediario, in cui sono immessi strumenti finanziari di pertinenza di una pluralità

di clienti), l'utilizzo degli strumenti nell'interesse proprio o di terzi (es. nell'ambito di operazioni non coperte dalla relativa provvista) è subordinato ad almeno una delle seguenti condizioni:

a) all'acquisizione da parte della Banca del preventivo consenso scritto di tutti i Clienti i cui strumenti sono immessi nel conto omnibus; l'acquisizione del consenso scritto non è obbligatoria nel caso di conti omnibus intestati esclusivamente a Clienti professionali;

b) all'adozione da parte della Banca di misure volte ad assicurare che gli strumenti finanziari immessi in "conti omnibus" siano utilizzati secondo le modalità previste dall'accordo con il Cliente (da stipulare per iscritto nel caso di cliente al dettaglio) che ha conferito il consenso. b) all'adozione da parte della Banca di idonee misure volte ad assicurare che i beni immessi in "conti omnibus" siano utilizzati secondo le modalità previste dal contratto con il Cliente che ha conferito il consenso scritto.

Le singole operazioni concluse e la relativa remunerazione saranno rese note al Cliente con apposita comunicazione o nell'ambito della rendicontazione periodicamente fornita allo stesso.

Nel caso in cui la Banca effettui il sub-deposito degli strumenti finanziari presso soggetti insediati in un paese il cui ordinamento disciplina la detenzione e custodia di strumenti finanziari e prevede forme di vigilanza dei soggetti che prestano l'attività, il sub-deposito dei beni sarà effettuato presso soggetti regolamentati e vigilati.

Nel caso in cui la Banca sub-depositi gli strumenti finanziari presso soggetti insediati in paesi i cui ordinamenti non prevedono una regolamentazione e forme di vigilanza per i soggetti che svolgono attività di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, ciò può essere effettuato solo ove sia rispettata una delle seguenti condizioni:

a) gli strumenti finanziari sono detenuti per conto di investitori professionali e questi chiedano per iscritto all'intermediario di depositarli presso quel soggetto; ovvero

b) la natura degli strumenti finanziari ovvero dei servizi o attività di investimento connessi agli stessi impone che essi siano sub-depositati presso un determinato soggetto.

Nelle evidenze presso la Banca relative a ciascun Cliente sono indicati i soggetti presso i quali sono sub-depositati gli strumenti finanziari, nonché l'eventuale appartenenza degli stessi al medesimo gruppo dell'intermediario e la loro nazionalità. Presso il sub-depositario gli strumenti finanziari della Clientela sono tenuti in conti intestati all'intermediario depositante, con l'indicazione che si tratta di beni di terzi.

Tali conti sono tenuti distinti da quelli dell'intermediario depositante accesi presso il medesimo sub-depositario.

I contratti stipulati con i sub-depositari sono conservati presso la Banca.

Presso la Banca sono istituite e conservate apposite evidenze contabili degli strumenti finanziari e del denaro dei Clienti detenuti.

Tali evidenze sono relative a ciascun Cliente e suddivise per tipologia di servizio e attività prestatati e ne viene indicato il depositario delle disponibilità liquide e i sub-depositari degli strumenti finanziari. Sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo tale da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun Cliente. Inoltre sono regolarmente riconciliate – anche tenendo conto della frequenza e del volume delle transazioni concluse nel periodo - con gli estratti conto prodotti dai depositari e sub-depositari ovvero con i beni depositati presso la Banca.

Nelle evidenze della Banca sono indicate, con riferimento alle singole operazioni relative a beni di pertinenza della Clientela, la data dell'operazione, la data del regolamento previsto dal contratto e la data dell'effettivo regolamento.

La Banca evita compensazioni tra le posizioni (sia in denaro sia in titoli) dei singoli Clienti. Nelle ipotesi in cui le operazioni effettuate per conto della Clientela prevedano la costituzione e il regolamento di margini presso terze parti, particolare cura verrà prestata affinché le posizioni di ciascun Cliente relative a tali margini siano mantenute costantemente distinte in modo tale da evitare compensazioni tra i margini incassati e dovuti relativi ad operazioni poste in essere per conto dei differenti Clienti o per conto della Banca stessa.

La Banca, ove le disponibilità sui conti dei singoli Clienti siano insufficienti, non può in nessun caso utilizzare le disponibilità di altri Clienti. Resta ferma la possibilità per la Banca di concedere al Cliente l'eventuale finanziamento – che sarà prontamente rilevato nella contabilità aziendale – necessario per la conclusione delle operazioni.

La Banca non può utilizzare nell'interesse proprio o di terzi le somme e gli strumenti finanziari di pertinenza dei Clienti, a qualsiasi titolo detenuti, salvo consenso dei medesimi. Quest'ultimo, in caso di clienti al dettaglio dovrà essere espresso in forma scritta.

4. Informazioni sugli strumenti finanziari ¹ (art. 31)

Eticredito – Banca Etica Adriatica Spa fornisce ai Clienti o potenziali Clienti le informazioni relative ai rischi connessi per categoria di strumenti finanziari offerti alla propria clientela. Inoltre sono indicati gli altri fattori fonte di rischi generali e trasversali a tutte le categorie di strumenti finanziari.

Ai fini di pervenire ad una scelta consapevole è opportuno che il Cliente, prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari, si informi presso la Banca sulla natura e i rischi della specifica operazione che si accinge a compiere e deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Il Cliente prima di effettuare un investimento in uno strumento finanziario che è oggetto di un'offerta al pubblico per il quale è stato pubblicato un prospetto (conformemente agli articoli 94 e seguenti del T.U.F.), deve leggere il prospetto informativo che deve essere obbligatoriamente consegnato al potenziale Cliente prima di sottoscrivere lo strumento finanziario.

Inoltre la Banca, prima dell'erogazione di un servizio di investimento, ha l'obbligo di chiedere al Cliente di fornire informazioni inerenti al suo grado di conoscenze ed esperienze in materia di investimenti, alla sua situazione finanziaria e ai suoi obiettivi dell'investimento. Tale informazioni sono raccolte con il supporto di un "Questionario per la valutazione dell'adeguatezza e appropriatezza".

Tutte le informazioni richieste sono necessarie al fine di **valutare l'adeguatezza** delle operazioni nel caso di erogazione del servizio di consulenza o di gestione di patrimoniali.

Qualora il cliente non fornisca le informazioni richieste, ciò impedirà alla Banca di erogare i servizi di consulenza o di gestione di patrimoni e potrebbero non consentire di **valutare l'appropriatezza** degli strumenti finanziari, nell'ambito dell'erogazione dei servizi di ricezione e trasmissione ordini, negoziazione per conto proprio, esecuzione degli ordini per conto della clientela e collocamento.

Si evidenzia che l'elencazione di seguito riportata può essere suscettibile di modifiche ed inoltre non rappresenta una descrizione puntuale di tutti i rischi e di tutti gli altri aspetti significativi riguardanti gli investimenti in specifici strumenti finanziari ed i servizi di gestione di portafogli, ma ha comunque la finalità di fornire alcune informazioni di base sui rischi connessi a tali investimenti e servizi.

- **Pronti contro Termine**

L'operazione si realizza attraverso l'acquisto da parte del Cliente, in una certa data (a pronti), di strumenti finanziari di proprietà della Banca (sottostante); contestualmente la Banca riacquista dal Cliente, alla scadenza convenuta (a termine), i medesimi strumenti finanziari. Il Cliente concordando preventivamente con la Banca il controvalore da versare a pronti ed il controvalore che incasserà a termine, si assicura un rendimento predeterminato (Tasso PCT concordato) svincolato dall'andamento dell'attività finanziaria sottostante.

Rischio controparte: il rischio dipende dall'affidabilità dell'intermediario che effettua l'operazione di pronti contro termine.

- **Certificati di deposito(di seguito CD)**

Si tratta di un deposito vincolato mediante il quale la Banca acquista la proprietà delle somme depositate dal Cliente, obbligandosi a restituire alla scadenza del termine pattuito. Il rapporto è documentato da un certificato, nominativo o al portatore, che contiene, tra l'altro, l'indicazione della scadenza e, per i certificati a tasso fisso con liquidazione degli interessi al termine del rapporto, della complessiva somma rimborsabile. Il rimborso viene effettuato: per i certificati di deposito nominativi, all'intestatario o a chi sia stato da questi espressamente delegato; per i certificati di deposito al portatore, a qualsiasi possessore del titolo, anche se questo è intestato ad una persona o diversamente contrassegnato.

I principali rischi connessi ai Certificati di deposito sono:

¹ Il recepimento della fonte comunitaria nell'area toccata dall'art. 31 in commento tiene conto della scelta già avanzata dalla stessa legge comunitaria 2006 (legge n. 13/2007), la quale, ai sensi di uno specifico emendamento rispetto al testo preliminare discusso, ha, fra l'altro, delegato il Governo ad attribuire alla CONSOB (sentita Banca d'Italia) il potere di disciplinare con regolamento... "gli obblighi di informazione, con particolare riferimento al grado di rischiosità di ciascun **tipo** specifico di prodotti finanziari ...".

- **Rischio di tasso:** in caso di oscillazione dei tassi di mercato, può variare il controvalore della cedola in corso e di tutte le cedole previste dal piano per i CD a tasso variabile, mentre tutte le cedole dei CD a tasso fisso rimangono costanti.
- **Rischio di cambio:** determinato dalle variazioni del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento.
- **Rischio di liquidità:** legato alla impossibilità per l'investitore di liquidare parzialmente o totalmente l'investimento prima della scadenza stabilita.
- **Rischio di controparte:** è rappresentato dalla possibilità che l'Emittente non sia in grado di fare fronte alle obbligazioni assunte relativamente al pagamento delle cedole e/o del capitale. A fronte di questo rischio è prevista la copertura per ciascun depositante con un tetto massimo di importo, delle disponibilità risultanti dal certificato nominativo per effetto dell'adesione della Banca al Fondo Interbancario di Tutela del Deposito.

- **Obbligazioni e Titoli di Stato (titoli di debito)**

Si tratta di titoli a reddito predeterminato (titoli di stato, obbligazioni private emesse da banche o altre società). Acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato. La data di regolamento delle operazioni di sottoscrizione, di acquisto e di vendita dei titoli di debito corrisponde a quella cui le parti fanno riferimento per il calcolo dei dietimi relativi alla cedola o agli interessi in corso di maturazione al momento dell'operazione.

I principali rischi connessi ai titoli di debito sono:

- **Rischio di prezzo:** il detentore di titoli di debito rischierà di non essere remunerato in caso di dissesto finanziario della società emittente. In caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.
- **Rischio specifico e rischio generico:** il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio sistematico dei titoli di debito si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.
- **Rischio di controparte:** per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano. Il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore. Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.
- **Rischio di tasso:** l'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza. Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto. In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%. E' dunque importante per l'investitore, al fine di valutare

l'appropriatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

- **Rischio di cambio:** Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l'euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento. L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.
- **Rischio di liquidità:** dipende dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

- **Obbligazioni strutturate (titoli di debito con componente derivativa)**

I titoli strutturati sono titoli di debito che combina diversi strumenti finanziari. Sono costituiti infatti da una obbligazione e da una o più componenti definite "derivative", cioè contratti di acquisto e/o vendita di strumenti finanziari (come indici, azioni, valute...). Tali titoli differiscono dai normali titoli di debito nelle modalità di calcolo del rendimento, sia esso previsto nella forma di pagamenti periodici (c.d. "cedole") che in quella di pagamento unico a scadenza ("rendimento a scadenza"). I titoli strutturati, infatti, potrebbero presentare un duplice rendimento, ossia quello derivante dalla parte "fissa" e quello derivante dalla parte "variabile".

Il *rendimento dovuto alla parte fissa* è spesso pari a zero (o comunque più basso dei tassi applicati sul mercato dei capitali), garantendo all'investitore il solo rimborso del capitale inizialmente investito o, in alcuni casi, un rendimento minimo garantito a prescindere dall'andamento della variabile collegata al titolo stesso.

Il *rendimento variabile* può essere strutturato anche in forme molto complesse, ed è collegato o all'andamento di uno strumento/indice finanziario sottostante (ad es. un paniere di azioni, un indice azionario o un paniere di fondi), oppure al verificarsi di un determinato evento collegato allo strumento/indice finanziario sottostante (ad es. il superamento di un dato valore di un indice azionario o di una valuta, piuttosto che la differenza tra due tassi di interesse).

I titoli strutturati presentano comunque tutte le caratteristiche e i rischi propri di un titolo di debito. Durante la vita del titolo però, le oscillazioni del prezzo possono essere maggiori rispetto ai titoli di debito non strutturati, con rischi di perdite accentuate in caso di smobilizzo prima della scadenza. A scadenza, il rischio principale è rappresentato dal rendimento che può essere superiore ma anche inferiore rispetto ai c.d. titoli plain vanilla.

Particolare categoria di obbligazioni strutturate sono le obbligazioni convertibili in capitale di rischio, che attribuiscono ai titolari, oltre ai diritti tradizionali garantiti dalle obbligazioni "ordinarie", anche la facoltà al possessore, se lo desidera, di convertire le obbligazioni di cui è titolare in azioni, secondo un predefinito rapporto di cambio. Per la valutazione complessiva dei rischi, quindi, si deve tenere in considerazione anche quelli specifici delle azioni.

- **Azioni e altri titoli rappresentativi del capitale di rischio**

Si tratta di titoli di capitale che occorre sottoscrivere per assumere la qualità di socio di una società. Acquistando titoli di capitale si diviene infatti soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo.

- **Rischio di prezzo:** il detentore di titoli di capitale rischierà la mancata remunerazione dell'investimento che è legata all'andamento economico della società emittente.
- **Rischio specifico e rischio generico:** il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato.
- **Rischio di controparte:** per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto

delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano. Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.

- **Rischio di cambio:** Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l'euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento. L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.
 - **Rischio di liquidità:** dipende dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.
- **Quote o azioni di organismi di investimento collettivo quali Fondi comuni di investimento e SICAV**

Il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati.

Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione).

Occorre sottolineare che gli *investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi* a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

I Fondi si distinguono in "aperti" e "chiusi", a seconda della natura degli investimenti "mobiliari" o "immobiliari".
 - **Strumenti finanziari derivati**

Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità.

E' quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non appropriate.

Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è appropriata per molti investitori.

Una volta valutato il rischio dell'operazione, l'investitore e l'intermediario devono verificare se l'investimento è appropriato per l'investitore, con particolare riferimento all'esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo.

Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.

1) I futures

1.1) L'effetto «leva»

Le operazioni su futures comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto "effetto di leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di

mantenere aperta la propria posizione in futures. Se l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'investitore debitore di ogni altra passività prodottasi.

1.2) Ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio

Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate standard" potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte".

2) Opzioni

Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call).

2.1) L'acquisto di un'opzione

L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni.

A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza.

L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti futures, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in futures e la connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (deep out of the money), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.

2.2) La vendita di un'opzione

La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate.

Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti futures, il venditore assumerà una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.

3) Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in futures e opzioni

In aggiunta ai rischi precedentemente esposti in caso di titoli di debito e titoli di capitale, il Cliente deve considerare i seguenti ulteriori elementi.

3.1) Termini e condizioni contrattuali

L'investitore deve informarsi presso la Banca circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto futures e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio.

In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione della organo di vigilanza del mercato o della clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti. Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. *circuit breakers*), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite.

Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto futures sottostante ad un contratto di opzione fosse

soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.

3.3) Rischio di cambio

I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'investitore (tipicamente l'euro) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.

4) Operazioni su strumenti derivati eseguite fuori dai mercati organizzati. Gli *swaps*

Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori da mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta in contropartita del Cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio. Per questi motivi, **tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati**. Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all'investitore. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

4.1) I contratti di *swaps*

I contratti di *swaps* comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati.

Alla stipula del contratto, il valore di uno *swaps* è sempre nullo ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto.

Prima di sottoscrivere un contratto, l'investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere.

In determinate situazioni, l'investitore può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali.

Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell'investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile.

Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l'investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l'intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte.

Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.

- **Prodotto finanziari emessi da compagnie di assicurazione (Unit e Index Linked e contratti di capitalizzazione).** Il rischio derivante da un investimento in prodotti finanziari-assicurativi differisce in base al sottostante collegato al prodotto. Esistono tre tipologie di prodotti finanziari-assicurativi:

1. polizze unit linked, collegate a fondi interni assicurativi/OICR;
2. polizze index linked, collegate ad un parametro di riferimento, generalmente uno o più indici, oppure ad un paniere di titoli solitamente azionari;
1. polizze di capitalizzazione, generalmente collegate ad una gestione interna separata.

Il grado di rischiosità del prodotto finanziario-assicurativo dipende, oltre che dalla tipologia di sottostante, dalla presenza o meno di garanzie di restituzione del capitale o di un rendimento minimo dell'investimento; tali garanzie possono essere prestate direttamente dall'Impresa di Assicurazione o da un soggetto terzo con il quale l'Impresa di Assicurazione ha preso accordi in tal senso.

Di seguito si riporta una descrizione dei principali rischi di ciascuna tipologia di prodotto finanziario-assicurativo.

1. Prodotti finanziari-assicurativi di tipo "unit linked"

Questi prodotti prevedono l'acquisizione, tramite i premi versati dall'Investitore-contraente, di quote di fondi interni assicurativi/OICR e comportano i rischi connessi alle variazioni del valore delle quote stesse, che risentono a loro volta delle oscillazioni del prezzo degli strumenti finanziari in cui sono investite le risorse di tali fondi. La presenza di tali rischi può determinare la possibilità di non ottenere, al momento della liquidazione, la restituzione del capitale investito. Il rischio derivante dall'investimento del patrimonio del fondo interno assicurativo/OICR in strumenti finanziari è dato da più elementi:

- la variabilità del prezzo delle tipologie di strumenti finanziari nel quale investe il singolo fondo (ad esempio azioni, obbligazioni o strumenti del mercato monetario); nello specifico l'investimento in fondi

interni assicurativi/OICR permette di attenuare i rischi collegati alla situazione specifica degli emittenti degli strumenti finanziari (il rischio emittente e il rischio specifico), grazie alla diversificazione permessa dalla natura stessa dei fondi interni assicurativi/OICR.

- l'eventuale presenza di una garanzia collegata al singolo fondo interno assicurativo /OICR o al prodotto in generale, che attenua i rischi dell'investimento: nel caso in cui il fondo interno assicurativo/OICR sia classificato come "protetto" e/o "garantito", i rischi a carico dell'Investitore-contraente, legati alla variabilità di prezzo diminuiscono notevolmente, poiché il fondo adotta tecniche gestionali di protezione che hanno lo scopo di minimizzare la possibilità di perdita del capitale investito (fondo protetto), ovvero garantire un rendimento minimo o la restituzione del capitale investito a scadenza (fondo garantito).
- la liquidità del fondo interno assicurativo/OICR. Il valore unitario delle quote del fondo, è calcolato di regola giornalmente e viene pubblicato su quotidiani nazionali. La liquidazione delle somme richieste dall'Investitore-contraente avviene entro i termini indicati dalle condizioni di assicurazione.
- la divisa nella quale è denominato il fondo interno assicurativo/OICR, per apprezzare i rischi di cambio ad esso collegati; anche nel caso sia valorizzato in Euro e il prodotto preveda la liquidazione delle prestazioni in Euro, il rischio cambio permane in maniera parziale qualora il fondo interno assicurativo/OICR investa in strumenti finanziari denominati in valute diverse.
- l'utilizzo di strumenti finanziari derivati nella gestione del portafoglio del fondo interno assicurativo/OICR. Alcuni fondi, infatti, prevedono nella gestione del portafoglio l'utilizzo di strumenti derivati che consentono di assumere posizioni di rischio su strumenti finanziari superiori agli esborsi inizialmente sostenuti per aprire tali posizioni (rischio legato all'effetto leva). Di conseguenza una variazione dei prezzi di mercato relativamente piccola ha un impatto amplificato in termini di guadagno o di perdita sul portafoglio gestito rispetto al caso in cui non si faccia uso della leva. I fondi interni assicurativi/OICR possono investire in strumenti finanziari derivati nel rispetto della normativa ISVAP; possono essere utilizzati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio. Il loro impiego non può comunque alterare il profilo di rischio e le caratteristiche del fondo esplicitati nel regolamento dello stesso.
- l'investimento in strumenti finanziari-assicurativi emessi in paesi in via di sviluppo, poiché comportano un rischio maggiore di equivalenti strumenti emessi in paesi sviluppati. Le operazioni sui mercati emergenti espongono l'investitore-contraente a rischi aggiuntivi, in quanto tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione. Sono anche da valutare i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli enti emittenti.

2. Prodotti finanziari-assicurativi di tipo "index linked"

I prodotti index linked hanno la caratteristica di collegare l'investimento al valore di un parametro di riferimento. Pertanto, l'investitore-contraente assume il rischio connesso all'andamento di tale parametro. Per quanto riguarda la variabilità di prezzo legato al parametro di riferimento, un prodotto finanziario-assicurativo di tipo index linked comporta per l'Investitore-contraente gli elementi di rischio propri di un investimento azionario e, per alcuni aspetti, anche quelli di un investimento obbligazionario.

Spesso le index linked prevedono la garanzia di restituzione del capitale investito a scadenza; in questi casi il rischio di prezzo a carico dell'investitore-contraente si concretizza solo nel corso della durata dell'investimento e non a scadenza. Le index linked potrebbero avere un rischio liquidità superiore alle unit linked, nel caso in cui il mercato di trattazione degli scambi dove è quotato il titolo non esprima un prezzo attendibile a causa dell'irrelevanza dei volumi trattati.

3. Prodotti finanziari-assicurativi di capitalizzazione

I prodotti di capitalizzazione non presentano rischi specifici per l'investitore-contraente laddove siano collegati ad una gestione separata (che prevede l'iscrizione degli attivi a costo storico). Nel caso in cui, invece, il prodotto di capitalizzazione sia collegato ad un fondo interno assicurativo o ad un parametro di riferimento, sono presenti i rischi descritti, rispettivamente, per le unit linked o per le index linked.

• Linea di gestione personalizzata

Il servizio di gestione di portafogli consente di avvalersi delle conoscenze e dell'esperienza di professionisti del settore nella scelta degli strumenti finanziari in cui investire e nell'esecuzione delle relative operazioni. L'investitore, con le modalità preconcordate, può intervenire direttamente nel corso dello svolgimento del servizio di gestione impartendo istruzioni vincolanti per il gestore.

La rischiosità della linea di gestione è espressa dalla variabilità dei risultati economici conseguiti dal gestore.

L'investitore può orientare la rischiosità del servizio di gestione definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione. Tali limiti, complessivamente considerati, definiscono le caratteristiche di una **linea di gestione** e devono essere riportati obbligatoriamente nell'apposito contratto scritto.

La rischiosità effettiva della linea di gestione, tuttavia, dipende dalle scelte operate dall'intermediario che, seppure debbano rimanere entro i limiti contrattuali, sono solitamente caratterizzate da ampi margini di discrezionalità circa i titoli da acquistare o vendere e il momento in cui eseguire le operazioni.

L'intermediario deve comunque esplicitare il grado di rischio di ciascuna linea di gestione.

L'investitore deve informarsi approfonditamente presso l'intermediario sulle caratteristiche e sul grado di rischio della linea di gestione che intende prescegliere e deve concludere il contratto solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso la natura della linea di gestione ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Prima di concludere il contratto, una volta apprezzato il grado di rischio della linea di gestione prescelta, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione finanziaria, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo.

1) La rischiosità di una linea di gestione

L'investitore può orientare la rischiosità di una linea di gestione principalmente attraverso la definizione: *a)* delle categorie di strumenti finanziari in cui può essere investito il patrimonio del risparmiatore e dai limiti previsti per ciascuna categoria; *b)* del grado di leva finanziaria utilizzabile nell'ambito della linea di gestione.

1.1) Gli strumenti finanziari inseribili nella linea di gestione

Con riferimento alle **categorie di strumenti finanziari** ed alla valutazione del rischio che tali strumenti comportano per l'investitore, si rimanda alla parte del presente documento sulla valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari. Le caratteristiche di rischio di una linea di gestione tenderanno a riflettere la rischiosità degli strumenti finanziari in cui esse possono investire, in relazione alla quota che tali strumenti rappresentano rispetto al patrimonio gestito.

Ad esempio, una linea di gestione che preveda l'investimento di una percentuale rilevante del patrimonio in titoli a basso rischio, avrà caratteristiche di rischio simili; al contrario, ove la percentuale d'investimenti a basso rischio prevista fosse relativamente piccola, la rischiosità complessiva della linea di gestione sarà diversa e più elevata.

1.2) La leva finanziaria

Nel contratto di gestione deve essere stabilita la misura massima della leva finanziaria della linea di gestione; la leva è rappresentata da un numero uguale o superiore all'unità.

Si premette che per molti investitori **deve considerarsi adeguata una leva finanziaria pari ad uno**. In questo caso, infatti, essa non influisce sulla rischiosità della linea di gestione.

La leva finanziaria, in sintesi, misura di quante volte l'intermediario può incrementare il controvalore degli strumenti finanziari detenuti in gestione per conto del Cliente rispetto al patrimonio di pertinenza del Cliente stesso.

L'incremento della leva finanziaria utilizzata comporta un aumento della rischiosità della linea di gestione patrimoniale.

L'intermediario può innalzare la misura della leva finanziaria facendo ricorso a finanziamenti oppure concordando con le controparti di regolare in modo differito le operazioni ovvero utilizzando strumenti finanziari derivati (ove previsti dalla linea di gestione, si rimanda alla descrizione delle peculiarità degli "strumenti finanziari derivati").

L'investitore, prima di selezionare una misura massima della leva finanziaria superiore all'unità, oltre a valutarne con l'intermediario l'adeguatezza in relazione alle proprie caratteristiche personali, deve:

a) indicare nel contratto di gestione il limite massimo di perdite al raggiungimento delle quali l'intermediario è tenuto a riportare la leva finanziaria ad un valore pari ad uno (cioè a chiudere le posizioni finanziate);

b) comprendere che variazioni di modesta entità dei prezzi degli strumenti finanziari presenti nel patrimonio gestito possono determinare variazioni tanto più elevate quanto maggiore è la misura della leva finanziaria utilizzata e che, in caso di variazioni negative dei prezzi degli strumenti finanziari, il valore del patrimonio può diminuire notevolmente;

c) comprendere che l'uso di una leva finanziaria superiore all'unità può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione e che pertanto l'investitore potrebbe trovarsi in una situazione di debito nei confronti dell'intermediario.

2) Gli altri rischi generali connessi al servizio di gestione patrimoniale

2.1) Richiamo

Nell'ambito del servizio di gestione patrimoniale vengono effettuate dall'intermediario per conto del Cliente operazioni su strumenti finanziari. E' quindi opportuno che l'investitore prenda conoscenza di quanto riportato con riferimento alle singole categorie di strumenti finanziari.

2.2) Commissioni ed altri oneri

Prima di concludere il contratto di gestione, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni ed alle modalità di calcolo delle medesime, delle spese e degli altri oneri dovuti all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione. Nel valutare la congruità delle commissioni di gestione patrimoniale, l'investitore deve considerare che modalità di applicazione delle commissioni collegate, direttamente o indirettamente, al numero delle operazioni eseguite potrebbero aumentare il rischio che l'intermediario esegua operazioni non necessarie.

Gli altri fattori fonte di rischi generali

1) Denaro e valori depositati

L'investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza dell'intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.

2) Commissioni ed altri oneri

Prima di avviare l'operatività, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione. L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite.

3) Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

4) Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni

Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (*order routing*), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti.

La possibilità per l'investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L'investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.

5) Sistemi elettronici di negoziazione

I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione "gridati". Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall'investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'*hardware* o al *software* dei sistemi medesimi.

6) Operazioni eseguite fuori da mercati organizzati

Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del Cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato.

Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.

Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti

5. Informazioni sui costi e oneri (art. 32)

Eticredito – Banca Etica Adriatica Spa fornisce ai Clienti o potenziali Clienti le informazioni relative ai costi e oneri connessi al servizio di deposito a custodia e/o amministrazione e ai servizi di investimento.

Per il servizio di collocamento di fondi si rimanda ai prospetti informativi redatti dalle società di gestione.

DIRITTI DI CUSTODIA

Titoli di stato	Euro 20,00 annuali
Altre obbligazioni	Euro 40,00 annuali
Titoli azionari	Euro 60,00 annuali
Titoli depositati c/o banca	Euro 0,00 annuali
Spese invio E/C Titoli	Euro 2,00 Imp. Fisso
Applicazione bolli fiscali	Soggetto

CEDOLE E DIVIDENDI
- SPESE:

Stacco cedole	Euro 1,00
Stacco cedole su titoli di stato	Euro 0,00
Stacco cedole su titoli del gruppo bancario	Euro 0,00
Stacco dividendi	Euro 1,00
Stacco dividendi azioni banche del Gruppo	Euro 0,00

- VALUTE:

Stacco cedole	giorni 1 Bancabili
Stacco cedole su titoli di stato	giorni 0 Bancabili
Stacco cedole su titoli del gruppo bancario	giorni 0 Bancabili
Stacco dividendi	giorni 2 Bancabili
Stacco dividendi azioni banche del Gruppo	giorni 2 Bancabili

RIMBORSO TITOLI

Valute per rimborso titoli	giorni 0 Bancabili
Valute per rimborso titoli di stato	giorni 0 Bancabili

OPERAZIONI AUMENTO DI CAPITALE

Importo spese	Euro 2,50
---------------	-----------

RACCOLTA ORDINI SU MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI

Commissione	7,00 Permillare sul CTV - Min euro 10,00
Importo spese	Euro 5,00

RACCOLTA ORDINI OBBLIGAZIONI QUOTATE SU MOT

Commissione	4,00 Permillare sul CTV - Min euro 5,00
Importo spese	Euro 5,00

RACCOLTA ORDINI OBBLIGAZIONI QUOTATE SU EUROMOT

Commissione	5,00 Permillare sul CTV - Min euro 5,00
Importo spese	Euro 5,00

RACCOLTA ORDINI AZIONI SU MERCATO TLX

Commissione	7,00 Permillare sul CTV - Min euro 10,00
Importo spese	Euro 5,00

NEGOZIAZIONE CONTO TERZI SU OBBLIGAZIONI NON QUOTATE

Commissione	5,00 Permillare sul CTV - Min euro 10,00
Importo spese	Euro 10,00

NEGOZIAZIONE CONTO PROPRIO SU OBBLIGAZIONI NON QUOTATE

Importo spese	Euro 5,00
---------------	-----------

NEGOZIAZIONE C/PROPRIO OBBLIGAZIONI BANCA E DEL GRUPPO BANCARIO

Importo spese	Euro 2,50
---------------	-----------

SOTTOSCRIZIONE BOT IN ASTA

Comm. durata residua pari/inf. 80 gg	0,05 Percentuale sul valore nominale
Comm. durata residua tra 81 e 170 gg	0,10 Percentuale sul valore nominale
Comm. durata residua tra 171 e 330 gg	0,20 Percentuale sul valore nominale
Comm. durata residua oltre 330 gg	0,30 Percentuale sul valore nominale

PRONTI CONTRO TERMINE

Importo spese	Euro 10,00
---------------	------------

SPESE ORDINI NON ESEGUITI/REVOCATI

Spese ordini Non Eseguiti	Euro 1,00
Spese ordini Revocati	Euro 1,00

DOCUMENTO INFORMATIVO SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

1. Definizione delle categorie di clientela e tutele accordate

La classificazione del cliente è un aspetto centrale e preliminare alla prestazione di qualsiasi servizio di investimento, in quanto da essa dipendono il livello di protezione assegnato al cliente, gli obblighi che devono essere assolti dall'intermediario e le modalità attraverso cui gli stessi obblighi devono essere adempiuti.

La normativa di riferimento prevede tre distinte categorie di clientela cui corrispondono tre differenti livelli di tutela:

- a) clienti al dettaglio;
- b) clienti professionali;
- c) controparti qualificate.

I clienti al dettaglio sono i soggetti che posseggono minore esperienza e competenza in materia di investimenti e necessitano, quindi, del livello di protezione più elevato, sia in fase precontrattuale, sia nella fase della prestazione dei servizi di investimento.

I clienti professionali sono i clienti che possiedono l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assumono. I clienti professionali necessitano, quindi, di un livello di protezione intermedio. E' prevista, infatti, una parziale esenzione dall'applicazione delle regole di condotta nei rapporti tra intermediari e clienti professionali.

La categoria dei clienti professionali è composta dai soggetti individuati espressamente dal legislatore ("*clienti professionali di diritto*") e dai soggetti che richiedono di essere considerati clienti professionali, in relazione ai quali l'intermediario è tenuto ad effettuare una valutazione di carattere sostanziale delle caratteristiche del cliente e della sua idoneità ad essere classificato tra i clienti professionali ("*clienti professionali su richiesta*").

All'interno della categoria dei clienti professionali è poi opportuno distinguere tra "*clienti professionali privati*" individuati nell'Allegato 3 del Regolamento Intermediari ed i "*clienti professionali pubblici*" individuati nel Regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le controparti qualificate sono i clienti che possiedono il più alto livello di esperienza, conoscenza e competenza in materia di investimenti e, pertanto, necessitano del livello di protezione più basso allorquando l'intermediario presta nei loro confronti i servizi di ricezione e trasmissione di ordini, negoziazione per conto proprio o esecuzione di ordini. Le controparti qualificate sono i soggetti indicati espressamente nell'art. 6, comma 2-*quater*, lettera d), numeri 1), 2), 3) e 5) del d.lgs. 28 febbraio 1998, n. 58. Sono, altresì, controparti qualificate le imprese a cui sono prestati i servizi sopra menzionati, che siano qualificati come tali, ai sensi dell'art. 24, paragrafo 3, della Direttiva 2004/39/CE, dall'ordinamento dello Stato comunitario in cui hanno sede.

2. Variazione della classificazione su richiesta del cliente e su iniziativa dell'intermediario.

La classificazione iniziale comunicata dall'intermediario al cliente può essere modificata nel corso del rapporto, sia su iniziativa dell'intermediario che su richiesta del cliente.

L'intermediario su propria iniziativa può:

- trattare come cliente professionale o cliente al dettaglio un cliente classificato come controparte qualificata;
- trattare come cliente al dettaglio un cliente classificato come cliente professionale.

Il cliente ha diritto di richiedere la variazione della classificazione attribuitagli dall'intermediario, nei termini ed alle condizioni di seguito esposte. Tale richiesta del cliente di variazione della classificazione può avere ad oggetto uno o più servizi di investimento, uno o più prodotti finanziari, ovvero una o più operazioni di investimento.

La modifica del livello di classificazione può consistere in una richiesta del cliente di maggiore protezione (per i clienti professionali o le controparti qualificate che chiedono di essere trattati come clienti al dettaglio), ovvero di minore protezione (per i clienti al dettaglio che chiedono di essere trattati come clienti professionali).

Le variazioni della classificazione su richiesta del cliente, consentite dall'intermediario, sono le seguenti:

- 2.1 da cliente al dettaglio a cliente professionale su richiesta;
- 2.2 da cliente professionale di diritto a cliente al dettaglio;
- 2.3 da controparte qualificata a cliente professionale;
- 2.4 da controparte qualificata a cliente al dettaglio.

L'accoglimento della richiesta di variazione della classificazione del cliente è rimessa alla valutazione discrezionale dell'intermediario.

2.1. La variazione da cliente al dettaglio a cliente professionale su richiesta

Particolare attenzione dovrà essere riservata ai casi in cui un cliente al dettaglio chiede di essere classificato quale cliente professionale, in quanto, in tal caso, il cliente rinuncia all'applicazione di un maggior livello di tutela riconosciutogli dalla normativa di riferimento.

Si indicano, di seguito, le tutele previste nella normativa di riferimento che non trovano applicazione nei rapporti con i clienti professionali su richiesta, in relazione ai singoli servizi di investimento:

Esenzioni generali (applicabili a tutti i servizi di investimento):

- maggiore dettaglio e analiticità delle informazioni da rendere ai clienti al dettaglio (art. 28 del Regolamento Intermediari);
- informazioni sull'impresa di investimento e sui suoi servizi (art. 29 del Regolamento Intermediari);
- informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela (art. 30, commi 1, 2, 3 e 6 del Regolamento Intermediari);
- informazioni dettagliate in merito al garante ed alla garanzia in caso di strumenti finanziari o servizi di investimento che incorporano una garanzia di un terzo (art. 31, comma 5, del Regolamento Intermediari);
- informazioni sui costi e sugli oneri (art. 32 del Regolamento Intermediari);
- obbligo di forma scritta dei contratti relativi ai servizi di investimento (fatta eccezione per il servizio di consulenza in materia di investimenti, per il quale la forma scritta non è obbligatoria) ed al servizio accessorio di finanziamento (art. 37 del Regolamento Intermediari);
- richiesta di informazioni ed analisi dell'esperienza e delle conoscenze del cliente nel settore di investimento rilevante, ai fini della valutazione di appropriatezza prevista nel caso di prestazione di servizi di investimento di ricezione e trasmissione di ordini, negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini, collocamento (artt. 41 e 42 del Regolamento Intermediari);
- informazioni su eventuali difficoltà che potrebbero influire sulla corretta valutazione degli ordini non appena gli intermediari vengono a conoscenza di tali difficoltà (art. 49, comma 3, lett. c) del Regolamento Intermediari);
- maggiore dettaglio delle rendicontazioni nei servizi diversi dalla gestione di portafogli (art. 53, comma 2, lett. b) e comma 5 del Regolamento Intermediari);
- obblighi di rendicontazione aggiuntivi per le operazioni di gestione di portafogli o le operazioni con passività potenziali (art. 55 del Regolamento Intermediari);
- disciplina dell'offerta fuori sede (artt. 30 e 31 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e art. 78 del Regolamento Intermediari), con particolare riferimento all'obbligo di utilizzo dei promotori finanziari e alla facoltà di recesso attribuita al cliente nel caso di sottoscrizione fuori sede di una proposta contrattuale o di un contratto relativo ai servizi di gestione di portafogli o di collocamento.

Esenzioni applicabili al servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti e di negoziazione per conto proprio:

- attribuzione di una valenza centrale al corrispettivo totale, costituito da prezzo e costi, al fine della valutazione dell'esecuzione degli ordini alle condizioni più favorevoli per i clienti (art. 45, comma 5 del Regolamento Intermediari);
- informazioni specifiche sulla strategia di esecuzione degli ordini (art. 46, comma 3 del Regolamento Intermediari);

Esenzioni applicabili al servizio di gestione di portafogli e di consulenza in materia di investimenti:

- contenuti specifici dei contratti di gestione di portafogli (art. 38 del Regolamento Intermediari);
- maggiore dettaglio delle rendicontazioni nel servizio di gestione di portafogli (art. 54, commi 2, 3 e 4 del Regolamento Intermediari);
- richiesta di informazioni ed analisi dell'esperienza e delle conoscenze del cliente ai fini della valutazione di adeguatezza prevista nel caso di prestazione dei servizi di investimento di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli (artt. 39 e 40 del Regolamento Intermediari);

Esenzioni applicabili al servizio di gestione collettiva del risparmio:

- maggiore dettaglio delle rendicontazioni del servizio di gestione collettiva del risparmio (art. 74, comma I, lett. b) del Regolamento Intermediari);

La disapplicazione delle suddette regole di condotta previste per la prestazione dei servizi nei confronti dei clienti non

professionali è consentita se, dopo aver effettuato una valutazione adeguata della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze del cliente, l'intermediario può ragionevolmente ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il cliente sia in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume. In tale contesto, il possesso dei requisiti di professionalità previsti per dirigenti e amministratori degli intermediari del settore finanziario, può essere considerato come un riferimento utile per valutare la competenza e le conoscenze del cliente.

Nell'ambito della valutazione che l'intermediario deve compiere in relazione a competenza, esperienza e conoscenze del cliente, devono essere soddisfatti almeno due dei seguenti requisiti:

- (i) il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni a trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- (ii) il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare i 500.000 Euro;
- (iii) il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni e dei servizi previsti.

In caso di persone giuridiche la suddetta valutazione è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni e/o alla persona giuridica medesima.

I clienti al dettaglio possono rinunciare alle protezioni delle norme di comportamento esaminate in precedenza, solo una volta espletata la seguente procedura:

- (a) il cliente deve comunicare per iscritto all'intermediario che desidera essere trattato come cliente professionale, a titolo generale o rispetto ad un particolare servizio od operazione di investimento o tipo di operazione o di prodotto;
- (b) l'intermediario, ricevuta la richiesta del cliente, qualora valuti adeguate le competenze e conoscenze del cliente e sussistenti almeno due dei requisiti analizzati in precedenza, deve avvertire il cliente, in una comunicazione scritta e chiara, di quali sono le protezioni e i diritti di indennizzo che potrebbe perdere;
- (c) il cliente deve dichiarare per iscritto, in un documento separato dal contratto, di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita di tali protezioni;
- (d) l'intermediario comunica al cliente la sua nuova classificazione in qualità di cliente professionale su richiesta;
- (e) l'intermediario, qualora valuti che il cliente non è in possesso dei suddetti requisiti, ovvero non ha adeguata conoscenza, esperienza e competenza in materia di investimenti, si rifiuterà di procedere con la variazione da cliente al dettaglio a cliente professionale, informando prontamente il cliente.

Qualora il cliente professionale su richiesta, in qualsiasi momento, intenda tornare ad essere qualificato come cliente al dettaglio, dovrà effettuare apposita richiesta scritta all'intermediario.

2.2. La variazione da cliente professionale di diritto a cliente al dettaglio

Spetta al cliente considerato professionale di diritto chiedere un livello più elevato di protezione se ritiene di non essere in grado di valutare o gestire correttamente i rischi assunti. A tal fine i clienti considerati professionali di diritto concludono un accordo scritto con l'intermediario in cui si stabiliscono i servizi, le operazioni e i prodotti ai quali si applica il trattamento quale cliente al dettaglio.

2.3. La variazione da controparte qualificata a cliente professionale

La classificazione come controparte qualificata non pregiudica la facoltà del cliente di chiedere, in via generale o per ogni singola operazione, di essere trattato come un cliente professionale. La richiesta della controparte qualificata è soggetta al consenso dell'intermediario.

2.4. La variazione da controparte qualificata a cliente al dettaglio

Quando una controparte qualificata richiede espressamente di essere trattata come un cliente al dettaglio, è necessario che la controparte qualificata e l'intermediario concludano un accordo scritto in cui si stabiliscano i servizi, le operazioni e i prodotti ai quali si applica il trattamento quale cliente al dettaglio.

POLICY DI ESECUZIONE

1. Premessa

La Direttiva dell'Unione Europea MiFID (2004/39/CE), acronimo di Markets in Financial Instruments Directive modifica, a partire dal 1° novembre 2007, l'operatività nell'ambito dell'erogazione dei servizi di investimento sugli strumenti finanziari.

La MiFID ha come scopo la creazione di un mercato unico dei servizi finanziari. La Direttiva, infatti, apre alla concorrenza e cancella il monopolio delle Borse sulle contrattazioni degli strumenti finanziari quotati, creando nuove Sedi di Esecuzione degli ordini in aggiunta ai mercati regolamentati, quali i "Sistemi multilaterali di negoziazione" (*Multilateral Trading Facilities*) e gli "Internalizzatori sistematici".

La normativa introduce inoltre la suddivisione della clientela in tre tipologie: "Clientela al dettaglio", "Clientela professionale" e "Controparte Qualificata" a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un'informativa chiara e trasparente e di garanzia di *Best Execution*.

La normativa (agli artt. 45 e 46 del Regolamento Intermediari CONSOB) richiede che gli intermediari che erogano i servizi di "negoziazione per conto proprio" e di "esecuzione degli ordini per conto dei clienti" debbano formalizzare e informare i clienti della propria **Strategia di Esecuzione degli ordini** a garanzia della *Best Execution* e specificare se la stessa preveda che gli ordini possano essere eseguiti al di fuori di un mercato regolamentato o di un Sistema multilaterale di negoziazione.

La normativa prescrive inoltre che gli intermediari debbano ottenere il consenso preliminare del cliente sulla strategia di esecuzione degli ordini. Tale consenso deve essere esplicito, nel caso in cui sia prevista l'esecuzione degli ordini al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione. Tale consenso può essere espresso in via generale o in relazione alle singole operazioni.

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, Vi forniamo le seguenti informazioni e richiediamo il Vostro consenso esplicito.

2. Significato di Best Execution

Garantire la *Best Execution* significa che la Banca deve definire ed attuare una strategia di gestione ed esecuzione degli ordini che consenta di ottenere, per ogni ordine dei clienti (intesi come "Clientela al dettaglio" e "Clientela professionale"), il miglior risultato possibile.

Nello svolgimento di servizi di investimento in cui la Banca agisce in qualità di soggetto negoziatore, dovrà analizzare i fattori di esecuzione rilevanti e definire una loro gerarchizzazione che può variare in funzione delle caratteristiche del cliente, delle caratteristiche dell'ordine, delle caratteristiche dello strumento finanziario e delle caratteristiche delle Sedi di Esecuzione.

Poiché la Banca non è membro di alcuna Sede di Esecuzione, si avvale, nell'esecuzione di un ordine su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, di un soggetto negoziatore che vi partecipa e con il quale è stato concluso un accordo per l'esecuzione degli ordini (Centrosim S.p.A., sede in Milano, Via Broletto 37). A tale proposito si rimanda alla Strategia di Trasmissione (seconda sezione del presente documento) appositamente predisposta per regolamentare tale fattispecie di operatività e all'Allegato I che riporta le strategie di trasmissione ed esecuzione degli ordini di CentroSim s.p.a., unico soggetto negoziatore scelto dal nostro Istituto. **Precisiamo che la strategia di esecuzione di Centrosim, fermi restando tutti gli obblighi assunti dal soggetto negoziatore in tema di Best Execution, prevede la possibilità di esecuzione degli ordini in Sedi di esecuzione diverse da un mercato regolamentato o da un sistema multilaterale di negoziazione.**

L'unico servizio di investimento in cui la Banca agisce in qualità di soggetto negoziatore è la "negoziazione in conto proprio" in qualità di fornitore di liquidità ed esclusivamente in riferimento a:

- Obbligazioni quotate su mercati regolamentati, ove in paniere.
La negoziazione in conto proprio garantisce alla clientela un'esecuzione rapida degli ordini che vengono negoziati da Eticredito – Banca Etica Adriatica Spa avendo come riferimento le quotazioni prevalenti sul relativo mercato regolamentato di quotazione.
- PCT;
- Obbligazioni e titoli di stato emessi dallo stato italiano, ove in paniere.
La sede di esecuzione è stata individuata in base alle seguenti motivazioni:
 - a) la negoziazione in conto proprio garantisce alla clientela un'esecuzione rapida degli ordini;
 - b) il prezzo in acquisto e in vendita degli strumenti finanziari in esame viene fissato sulla base delle condizioni praticate sui mercati all'ingrosso di riferimento.
- Titoli a breve termine del debito pubblico italiano offerti in asta (BOT).
Le aste dei titoli di Stato italiani rispettano il calendario e la modalità fissati annualmente dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. Gli ordini impartiti dai Clienti vengono eseguiti avendo a riferimento il prezzo medio d'asta, come rilevato dal comunicato successivamente pubblicato dalla Banca d'Italia.

- Obbligazioni emesse dalla Banca.

Per la determinazione del prezzo di mercato delle obbligazioni, Eticredito considera come parametri di riferimento, per l'attualizzazione dei flussi futuri, i tassi della curva dei rendimenti dei CCT (Certificati di Credito del Tesoro) per le obbligazioni con tasso variabile e BTP (Buoni del Tesoro poliennali) per le obbligazioni con tasso fisso, di medesima durata residua. Il prezzo così determinato sarà decurtato o maggiorato, a seconda che si tratti di operazioni di acquisto o di vendita, di uno spread (c.d. spread denaro/lettera) massimo pari allo 0,50%. Nella compravendita non saranno applicate commissioni di negoziazione.

3. I Fattori di Esecuzione considerati per la Best Execution

Per il servizio di investimento “negoziante in conto proprio” la Banca opera in qualità di fornitore di liquidità e la sede di esecuzione è Eticredito – Banca Etica Adriatica Spa, il ns. Istituto garantisce la best execution secondo i fattori:

- rapidità di esecuzione dell'ordine
- prezzo, determinato secondo il criterio precedentemente indicato.

Per i clienti classificati come “clientela al dettaglio” assumerà importanza centrale, tra i Fattori di Esecuzione, il corrispettivo totale (*total consideration*), composto dalla somma dei fattori prezzo dello strumento finanziario e costi di esecuzione (commissioni o *spread* e spese associate all'esecuzione dell'ordine, costi di regolamento, oneri fiscali).

La Banca si riserva il diritto di utilizzare altre Sedi di Esecuzione trasmettendo l'ordine a Centrosim quando ciò possa essere ritenuto necessario per assicurare la *Best Execution*.

4. Istruzioni specifiche del Cliente

Nell'esecuzione dell'ordine la Banca accetta e si attiene ad eventuali istruzioni specifiche impartite dai clienti circa l'esecuzione di singoli ordini, ma evidenzia che attenersi a tali istruzioni può pregiudicare l'ottenimento del “miglior risultato possibile” per il cliente, impedendo in tutto o in parte il rispetto dei fattori di esecuzione o della loro importanza relativa, che vanno a determinare il “miglior risultato possibile”, come sopra specificato.

5. Aggregazione e assegnazione degli ordini

La Banca, a sua discrezione, può aggregare Vostri ordini, Vostri ordini con ordini di altri clienti e/o con il “conto proprio” della Banca stessa, nel modo che ritiene equo ed onesto, in accordo con la normativa vigente (art. 50 e 51 del Regolamento Intermediari CONSOB).

L'aggregazione degli ordini sarà effettuata in modo da minimizzare il rischio di penalizzazione di uno qualsiasi dei clienti i cui ordini vengono aggregati, rischio insito nell'attività di aggregazione. Sarà applicata con efficacia una strategia di assegnazione degli ordini che preveda una ripartizione corretta degli ordini aggregati.

6. Monitoraggio

La Banca monitorerà in via continuativa l'efficacia della propria Strategia di Esecuzione degli ordini, con l'obiettivo di correggere eventuali carenze riscontrate.

7. Processo di aggiornamento e informativa al cliente

La Banca revisionerà la Strategia di Esecuzione, con periodicità almeno annuale, nonché sempre al verificarsi di circostanze rilevanti tali da influire sulla capacità di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile.

Vi notificheremo ogni modifica essenziale apportata alla Strategia di Esecuzione, pubblicando la versione aggiornata sul sito web www.eticredito.it. Una copia della Strategia di Esecuzione aggiornata Vi verrà consegnata in filiale.

8. Allegati

Costituiscono parte integrante della Strategia di Esecuzione, la seconda sezione del presente documento (Strategia di Trasmissione) e l'Allegato A che riporta le strategie di trasmissione ed esecuzione degli ordini di CentroSim s.p.a., unico soggetto negoziatore scelto dal nostro Istituto.

POLICY DI TRASMISSIONE

1. Premessa

La Direttiva dell'Unione Europea MiFID (2004/39/CE), acronimo di Markets in Financial Instruments Directive modifica, a partire dal 1° novembre 2007, l'operatività nell'ambito dell'erogazione dei servizi di investimento sugli strumenti finanziari.

La MiFID ha come scopo la creazione di un mercato unico dei servizi finanziari. La Direttiva, infatti, apre alla concorrenza e cancella il monopolio delle Borse sulle contrattazioni degli strumenti finanziari quotati.

La normativa introduce inoltre la suddivisione della clientela in tre tipologie: "Clientela al dettaglio", "Clientela professionale" e "Controparte Qualificata" a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un'informativa chiara e trasparente e di garanzia di *Best Execution*.

La normativa richiede che gli intermediari che erogano i servizi di "ricezione e trasmissione ordini" debbano formalizzare e comunicare ai clienti la propria **Strategia di Trasmissione degli ordini** ai soggetti negozianti, che dovranno garantire la *Best Execution*.

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, Vi forniamo le seguenti informazioni.

2. Soggetti negozianti e significato di Best Execution nel caso di trasmissione degli ordini

Garantire la *Best Execution* significa definire ed attuare una strategia di gestione ed esecuzione degli ordini che consenta di ottenere, per ogni ordine dei clienti (intesi come "Clientela al dettaglio" e "Clientela professionale"), il miglior risultato possibile.

Nello svolgimento dei servizi di investimento quale la "ricezione e trasmissione ordini" la Banca agisce in qualità di raccogliitore e/o trasmettitore di ordini ai soggetti negozianti, che li eseguiranno direttamente.

In tal caso, la Banca dovrà essere in grado di dimostrare, su Vostra richiesta, che il soggetto negoziante abbia eseguito gli ordini alle migliori condizioni possibili, sulla base dei Fattori di Esecuzione elencati nella sezione 3, salvo istruzioni specifiche da Voi impartite.

La Banca ha selezionato un unico soggetto negoziante, Centrosim S.p.A., che ritiene essere in possesso di esperienza e conoscenza (*know how*) specifiche che consentono, ragionevolmente, di ottenere il miglior risultato possibile in modo duraturo.

In allegato A sono riportate le strategie di trasmissione ed esecuzione degli ordini di Centrosim S.p.A., unico soggetto negoziante scelto dalla Banca.

3. I Fattori e le Sedi di Esecuzione considerati per la Best Execution

I Fattori di Esecuzione presi in considerazione dal soggetto negoziante al fine di garantire la *Best Execution* sono: prezzo dello strumento finanziario; costi di esecuzione; rapidità e probabilità di esecuzione; rapidità e probabilità di regolamento; natura e dimensione dell'ordine; ogni altra considerazione rilevante all'esecuzione dell'ordine.

Per i clienti classificati come "clientela al dettaglio" assumerà importanza centrale, tra i Fattori di Esecuzione, il corrispettivo totale (*total consideration*), composto dalla somma dei fattori prezzo dello strumento finanziario e costi di esecuzione (commissioni o *spread* e spese associate all'esecuzione dell'ordine, quali costi di accesso e/o connessi alle sedi di esecuzione, costi di regolamento, oneri fiscali).

Tuttavia, il soggetto negoziante, preso atto delle attuali difficoltà di gestione dei regolamenti su più sistemi di regolamento (*settlement*) di uno stesso titolo, si riserva di tenere in maggiore considerazione, ai fini della *Best Execution*, altri Fattori di Esecuzione rispetto al corrispettivo totale, in presenza di:

- eventuali esigenze di particolari clienti;
- particolarità degli ordini;
- particolarità degli strumenti finanziari;
- particolarità delle Sedi di Esecuzione.

In tali casi si darà rilevanza al fattore rapidità e probabilità di regolamento, scegliendo soluzioni caratterizzate da efficienti processi di *settlement*.

Si precisa che Centrosim S.p.A. esegue gli ordini dei clienti di Eticredito – Banca Etica Adriatica Spa nelle Sedi di Esecuzione che ritiene possano assicurare, in modo duraturo, la *Best Execution*. La Strategia di Esecuzione degli Ordini del soggetto negoziante scelto dalla Banca prevede, per alcune categorie di strumenti finanziari, la possibilità di esecuzione degli ordini in Sedi di Esecuzione diverse da un mercato regolamentato o da un sistema multilaterale di negoziazione, fermi restando tutti gli obblighi assunti da Centrosim S.p.A. in tema di *Best Execution*.

4. Istruzioni specifiche del Cliente

Se ci conferite l'ordine con una istruzione specifica la Banca trasmetterà l'ordine al soggetto negoziante che lo eseguirà in accordo con tale istruzione. Se l'istruzione specifica si riferisce solo ad una parte dell'ordine, il soggetto negoziante applicherà la propria Strategia di Trasmissione dell'ordine agli aspetti non coperti dalla Vostra istruzione specifica, al fine di conseguire la *Best Execution*.

Nell'esecuzione dell'ordine pertanto la Banca accetta e si attiene ad eventuali istruzioni specifiche impartite dai clienti circa l'esecuzione di singoli ordini trasmettendo gli stessi al soggetto negoziante che li eseguirà in accordo con tali istruzioni, ma evidenzia che attenersi a tali istruzioni può pregiudicare l'ottenimento del "miglior risultato possibile" per

il cliente, impedendo in tutto o in parte il rispetto dei fattori di esecuzione o della loro importanza relativa, che vanno a determinare il “miglior risultato possibile”.

5. Monitoraggio

La Banca verificherà in via continuativa che il soggetto negoziatore esegua gli ordini alle migliori condizioni possibili, in relazione ai Fattori di Esecuzione dallo stesso comunicati e riportati in allegato A.

6. Processo di aggiornamento e informativa al cliente

La Banca revisionerà la Strategia di Trasmissione, con periodicità almeno annuale ed al verificarsi di circostanze rilevanti tali da influire sulla capacità di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile.

Vi notificheremo ogni modifica essenziale apportata alla Policy di di Trasmissione, pubblicando la versione aggiornata sul sito web www.eticredito.it. Una copia della Policy di Trasmissione aggiornata Vi verrà consegnata in filiale.

7. Allegati

Costituisce parte integrante della Strategia di Trasmissione l'allegato A, che riporta le strategie di trasmissione ed esecuzione degli ordini di CentroSim s.p.a., unico soggetto negoziatore scelto dalla Banca.

ALLEGATO A**INFORMAZIONI SULLA STRATEGIA DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI E SULLA
STRATEGIA DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI DI CENTROSIM S.p.A.****1. Obiettivo**

Nel rispetto della direttiva 2004/39/CE (c.d. “direttiva MiFID”), Centrosim ha adottato tutte le misure atte a garantire il miglior risultato possibile (c.d. “*Best Execution*”) ai propri clienti, al dettaglio e professionali, nella prestazione dei servizi di investimento di ricezione e trasmissione di ordini e di esecuzione di ordini per conto dei clienti.

In particolare, Centrosim ha predisposto una Strategia di Esecuzione degli Ordini, rilevante per la prestazione dei servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti, nonché una Strategia di Trasmissione degli Ordini, rilevante per la prestazione del servizio di ricezione e trasmissione ordini.

Centrosim intende fornire informazioni sulle strategie sopra descritte anche ai propri clienti classificati come controparti qualificate, per l’operatività da questi svolta di ricezione e trasmissione ordini per conto di clienti al dettaglio o clienti professionali. Resta inteso che Centrosim non sarà in alcun modo tenuta al rispetto delle Strategie di Esecuzione degli Ordini e di Trasmissione degli Ordini nei confronti dei propri clienti classificati come controparti qualificate che operino per proprio conto e non nell’interesse o per conto di clienti al dettaglio e clienti professionali.

Nel rispetto di quanto sopra, pertanto, Vi forniamo le seguenti informazioni.

2. La Best Execution nei servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti

Nell’esecuzione di un ordine, Centrosim segue tutte le misure ragionevoli volte all’ottenimento del miglior risultato possibile per i propri clienti, tenendo conto dei Fattori di Esecuzione elencati nella sezione 3, salvo Specifiche Istruzioni da Voi impartite ai sensi della sezione 6.

3. Fattori di Esecuzione

I Fattori di Esecuzione presi in considerazione da Centrosim nell’esecuzione di un ordine al fine di garantire la *Best Execution* sono: prezzo; costi; rapidità e probabilità di esecuzione; rapidità e probabilità di regolamento; natura e dimensione dell’ordine; ogni altra considerazione rilevante all’esecuzione dell’ordine.

Atteso che, come indicato nella sezione 1, i Vostri ordini sono trasmessi a Centrosim per conto di clienti al dettaglio o di clienti professionali, avrà importanza centrale, tra i Fattori di Esecuzione, il corrispettivo totale, composto dai fattori prezzo e costi (commissioni o *spread* e spese associate all’esecuzione dell’ordine).

Tuttavia, in alcune circostanze, in relazione ai Criteri di Esecuzione indicati nella sezione 4, ci riserviamo di tenere in maggiore considerazione, ai fini della *Best Execution*, altri Fattori di Esecuzione rispetto al corrispettivo totale.

In particolare, in occasione della stesura della presente policy, preso atto delle difficoltà attualmente esistenti per quanto riguarda la gestione di regolamenti, relativi ad uno stesso titolo, su più sistemi di *settlement*, Centrosim attribuisce estrema rilevanza al fattore rapidità e probabilità di regolamento, scegliendo soluzioni caratterizzate da efficienti processi di *settlement*.

4. Criteri di Esecuzione

I Criteri di Esecuzione presi in considerazione sono:

- I. eventuali esigenze di particolari clienti;
- II. particolarità degli ordini;
- III. particolarità degli strumenti finanziari;
- IV. particolarità delle Sedi di Esecuzione.

5. Sedi di Esecuzione

Centrosim esegue gli ordini dei clienti nelle Sedi di Esecuzione che ritiene possano assicurare, in modo duraturo, la *Best Execution*, come definita nelle sezioni che precedono.

L’elenco delle Sedi di Esecuzione sulle quali Centrosim fa particolare affidamento in relazione a ciascuna categoria di strumenti finanziari è contenuto nell’Allegato 1 al presente documento informativo. Ci riserviamo il diritto di utilizzare altre Sedi di Esecuzione, in particolari circostanze, quando sia ritenuto necessario per assicurare la *Best Execution*, tenendo conto di fattori diversi da prezzi e costi di esecuzione, nonché di aggiungere o rimuovere qualsiasi sede di

esecuzione dalla lista.

L'elenco delle Sedi di Esecuzione è disponibile anche sul sito web: www.centrosim.it, ove compariranno anche tutte le modifiche alla lista. Gli aggiornamenti dell'elenco delle Sedi di Esecuzione non Vi verranno comunicati in alcuna altra forma.

Centrosim non applicherà commissioni tali da discriminare indebitamente le diverse Sedi di Esecuzione; la scelta tra di esse, pertanto, sarà effettuata solo al fine di assicurare la *Best Execution* ai clienti.

La Strategia di Esecuzione degli Ordini di Centrosim prevede, per alcune categorie di strumenti finanziari, la possibilità di esecuzione degli ordini in Sedi di Esecuzione diverse da un mercato regolamentato o da un sistema multilaterale di negoziazione, fermi restando tutti gli obblighi assunti da Centrosim in tema di *Best Execution*.

Nell'esecuzione di un ordine su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, Centrosim, qualora non sia membro di tali Sedi di Esecuzione, si avvarrà di brokers che vi partecipino, con i quali è stato concluso un accordo per l'esecuzione degli ordini.

Nell'esecuzione di un ordine al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione, Centrosim richiederà, ove disponibili, più *market quotes* ed eseguirà l'ordine sulla Sede di Esecuzione che assicura la *Best Execution*.

6. Istruzioni specifiche del Cliente

Se ci conferite l'ordine con una specifica istruzione noi eseguiremo l'ordine in accordo con questa specifica istruzione.

Se l'istruzione specifica si riferisce solo ad una parte dell'ordine, applicheremo la nostra Strategia di Esecuzione degli Ordini agli aspetti dell'ordine non coperti dalla Vostra istruzione specifica al fine di conseguire la *Best Execution*.

Il conferimento di un'istruzione specifica su un particolare ordine può comportare l'impossibilità di seguire tutte le misure poste in essere nella nostra Strategia di Esecuzione degli Ordini per ottenere la *Best Execution* sugli elementi dell'ordine coperti da istruzioni specifiche.

Il conferimento dell'istruzione specifica "curando" si intende riferito alla totalità dell'ordine.

7. La *Best Execution* nel servizio di ricezione e trasmissione di ordini

Salvo specifiche istruzione da Voi impartite ai sensi della sezione 6, Centrosim potrà trasmettere un Vostro ordine ad un *broker* per la relativa esecuzione, nel rispetto di quanto previsto nelle sezioni 3 (Fattori di Esecuzione) e 4 (Criteri di Esecuzione) del presente documento informativo.

Le principali caratteristiche dei negoziatori di cui Centrosim si avvale sono indicate, per ciascuna categoria di strumenti finanziari, nell'Allegato 1 al presente documento informativo.

8. Monitoraggio

Centrosim monitorerà in via continuativa l'efficacia della propria Strategia di Esecuzione degli Ordini e della propria Strategia di Trasmissione degli Ordini, con l'obiettivo di correggere eventuali carenze riscontrate.

9. Revisione

Centrosim revisionerà con cadenza per lo meno annuale la propria Strategia di Esecuzione degli Ordini e la propria Strategia di Trasmissione degli Ordini, e comunque ogni volta in cui un cambiamento essenziale possa pregiudicare il continuo conseguimento della *Best Execution* per i clienti.

Vi notificheremo ogni modifica essenziale apportata alla nostra Strategia di Esecuzione degli Ordini o alla Strategia di Trasmissione degli Ordini pubblicando la versione aggiornata sul sito web: www.centrosim.it. Non sarete avvisati in altro modo di questi cambiamenti.

Allegato 1 al documento informativo sulle policy di trasmissione ed esecuzione di Centrosim S.p.A**SEDI DI ESECUZIONE PER CATEGORIE DI STRUMENTI FINANZIARI E CARATTERISTICHE DEI NEGOZIATORI INDIVIDUATI AI SENSI DELLA SEZIONE 7****A. Azioni, ETF, fondi, obbligazioni convertibili, warrants, covered warrants, certificates e diritti attualmente ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati gestiti da Borsa Italiana e sui mercati regolamentati europei raggiunti in modalità telematica.**

Centrosim sceglie le sedi di esecuzione che per prezzi, costi, probabilità di esecuzione, omogeneità, probabilità e costi di regolamento, siano confrontabili con il mercato regolamentato di riferimento dello strumento finanziario considerato. Tuttavia l'attuale disomogeneità delle modalità di regolamento delle transazioni sugli strumenti finanziari eseguiti nei diversi mercati, ostacola il confronto tra diverse Sedi di Esecuzione alternative, in assenza di efficienti sistemi *multisettlement*.

Pertanto, Centrosim, in questa prima fase di applicazione della Direttiva, eseguirà gli ordini riguardanti tali strumenti finanziari sul relativo mercato regolamentato di riferimento, nel rispetto dei seguenti criteri:

- per tutti i titoli attualmente quotati sui mercati regolamentati gestiti da Borsa Italiana, i mercati di riferimento saranno quelli gestiti da Borsa Italiana ad eccezione dell'MTA International e dei titoli Banco Santander e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.
- per tutti gli altri titoli sarà utilizzato come discriminante il codice mercato individuato dalle prime due lettere dell'ISIN code.

Le dotazioni tecnologiche già acquisite consentiranno, una volta consolidatisi efficienti sistemi di *multisettlement*, di proporre ed applicare una Strategia di Esecuzione degli Ordini che confronti in modo efficace più Sedi di Esecuzione.

Per le sedi ove non ha la *membership* diretta, Centrosim si avvale di *broker*, individuati sulla base dei seguenti criteri:

- Fornitore di un servizio di *direct market access* rapido ed efficiente;
- Aderente ai mercati regolamentati di riferimento per i singoli paesi;
- Partecipante/aderente ai nuovi mercati regolamentati / sistemi multilaterali di negoziazione significativi;
- Elevato *rating* e *standing* internazionale;
- Affidabilità di regolamento.

La scelta del *broker* potrà essere diversa per i mercati elettronici di differenti aree geografiche.

I mercati regolamentati, raggiunti in modalità telematica/interconnessa e sui quali si opererà con le modalità precedentemente descritte, sono:

- MTA di Borsa Italiana
- Xetra
- Euronext (Amsterdam, Bruxelles, Lisbon, Paris)
- London (Main Market)
- Svizzera (SWX, Virt-X)
- OMX Helsinki, Copenhagen, Stoccolma
- OBX Oslo
- MCE Spagna

B. Azioni estere europee e Far East ammesse alla negoziazione su mercati non raggiunti in modalità telematica

Oltre ai *broker* selezionati con i criteri citati nel paragrafo A che precede, potranno essere individuati *broker* locali per l'esecuzione di ordini sui mercati indicati nel seguito, che richiedono competenze e conoscenze particolari (mercati non telematici, titoli con scarso flottante, ecc.). Centrosim agirà in veste di raccogliitore e trasmettitore di ordini; i *broker* individuati eseguiranno direttamente gli ordini sui mercati specifici..

I mercati non interconnessi automaticamente, raggiungibili con tale modalità, sono:

- Frankfurter Wertpapier Boerse (Frankfurt Stock Exchange)
- Wiener Borse AG
- Tokyo Stock Exchange
- The Stock Exchange of Hong Kong Ltd.

Richieste di esecuzione su strumenti finanziari quotati su ulteriori mercati regolamentati saranno valutate di volta in volta.

C. Azioni USA

Centrosim agisce in qualità di raccogliitore e trasmettitore di ordini per l'esecuzione di ordini su strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sui mercati USA: Nyse, Nasdaq e Amex..

Centrosim ha selezionato *brokers* in possesso di esperienza e *know-how* specifici che consentono ragionevolmente di ottenere il miglior risultato possibile in modo duraturo per i clienti.

Detti intermediari possono agire come negoziatori o internalizzatori in base alle peculiari regole di questi mercati, che comunque li obbligano ad eseguire gli ordini alle condizioni migliori.

D. Strumenti finanziari derivati Italiani quotati sul mercato IDEM di Borsa Italiana

In base alle considerazioni già espresse al punto A., alle quali si aggiungono le problematiche di garanzia e di regolamento connesse con le caratteristiche degli strumenti trattati (marginatura e ruolo della Cassa Compensazione e Garanzia), Centrosim ha scelto di indirizzare gli ordini sui derivati italiani telematicamente sul mercato IDEM di Borsa Italiana.

In presenza di esigenze di particolari clienti e/o di particolari caratteristiche degli ordini (ad esempio *size* importanti) Centrosim potrà operare come internalizzatore ovvero rivolgersi a *market makers* o ad internalizzatori.

E. Strumenti finanziari derivati non quotati sul mercato IDEM di Borsa

Per questa tipologia di strumenti finanziari Centrosim potrà operare come internalizzatore occasionale ovvero rivolgersi a *mar/cet ma/cers* o ad internalizzatori.

F. Titoli di Stato ed obbligazioni ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione

Centrosim ha identificato Sedi di Esecuzione in grado di essere qualitativamente e quantitativamente comparabili con i mercati obbligazionari regolamentati gestiti da Borsa Italiana. Le scelte sono state effettuate considerando la possibilità di telematizzare i processi, la certezza di esecuzione, la fungibilità dei sistemi di regolamento.

Il processo di *best execution* di Centrosim avverrà attraverso la comparazione delle seguenti sedi significative:

- Mot/Euromot di Borsa Italiana
- Tlx/Eurotlx
- HI-Mtf

In presenza di esigenze di particolari clienti e/o di particolari caratteristiche degli ordini (ad esempio *size* importanti) Centrosim potrà operare come internalizzatore ovvero rivolgersi a *mar/cet makers* o ad altri internalizzatori.

G. Titoli di Stato ed obbligazioni non negoziate in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione

Per questa tipologia di strumenti finanziari, dove non esiste un vero mercato di riferimento, Centrosim si rivolgerà ad un *panel* significativo di internalizzatori e *market makers*, specializzati nella quotazione di questa tipologia di strumenti finanziari, in grado di esprimere un'offerta vincolante sull'ordine in questione. Tra le proposte in competizione potrà essere compresa anche quella espressa da Centrosim in qualità di internalizzatore o di *market maker*.

Il processo di *best execution* sarà concluso con l'applicazione della proposta che esprimerà il prezzo migliore.

INFORMAZIONI SUGLI INCENTIVI

La Banca, ai sensi dell'art. 52 del Regolamento Intermediari Consob, può percepire/erogare le seguenti categorie di incentivi:

- a) compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati o forniti a o da un cliente o da chi agisca per conto di questi una persona per conto del cliente;
- b) compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati o forniti a o da un terzo o da chi agisca per conto di questi, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - b1) l'esistenza, la natura e l'importo di compensi, commissioni o prestazioni, o, qualora l'importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, sono comunicati chiaramente al cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del servizio di investimento o accessorio;
 - b2) il pagamento di compensi o commissioni o la fornitura di prestazioni non monetarie deve essere volta ad accrescere la qualità del servizio fornito al cliente e non deve ostacolare l'adempimento da parte dell'intermediario dell'obbligo di servire al meglio gli interessi del cliente;
- c) compensi adeguati che rendano possibile la prestazione dei servizi o siano necessari a tal fine, come ad esempio i costi di custodia, le commissioni di regolamento e cambio, i prelievi obbligatori o le spese legali, e che, per loro natura, non possano entrare in conflitto con il dovere dell'impresa di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei suoi clienti.

Eticredito – Banca Etica Adriatica Spa in qualità di Banca collocatrice dei fondi di Etica Sgr S.p.A e Pioneer Asset Management S.A. segnala che le predette Società di gestione riconoscono rispettivamente all'ente collocatore i seguenti corrispettivi:

- Etica Sgr S.p.A. riconosce il 45% delle commissioni di gestione;
- Pioneer Asset Management S.A. corrisponde un compenso pari al 50% delle commissioni di gestione ed il 100% delle commissioni di sottoscrizione.

Tali corrispettivi permettono al collocatore di offrire ai sottoscrittori dei fondi comuni una serie di servizi pre-collocamento, tra i quali l'elaborazione del profilo di rischio ed anche di assicurare servizi post vendita di assistenza per la modifica del profilo del portafoglio e di tenuta gratuita del deposito titoli per la parte relativa alle quote dei fondi comuni.